



Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Scheda informativa sulla procedura di consultazione relativa alle modifiche di ordinanze

21 febbraio 2024

Le nuove disposizioni a livello di ordinanza derivano dalle modifiche di legge decise dal Parlamento nell'ambito della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (progetto per un approvvigionamento elettrico sicuro; [FF 2023 2301](#)). La presente scheda informativa riassume le principali modifiche. La legge e le ordinanze sottoposte a revisione entreranno in vigore soltanto se il 9 giugno 2024 il Popolo voterà a favore della legge.

Ordinanza sull'energia

Il progetto apporta modifiche legislative a diversi livelli: ai piani direttori dei Cantoni, all'interesse nazionale, all'obbligo di ritiro e di remunerazione, ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e alle misure di efficientamento energetico. Ciò implica adeguamenti all'ordinanza sull'energia (OEn).

- **Interesse nazionale:** finora i Cantoni definivano nel loro piano direttore le zone idonee per gli impianti idroelettrici ed eolici. D'ora in avanti vi indicheranno anche le zone idonee per l'installazione di impianti solari d'interesse nazionale. Per la ponderazione degli interessi in queste zone la priorità viene data, in linea di massima, agli impianti eolici e solari. Questo fa sì che la pianificazione e la realizzazione di impianti di questo tipo si concentri proprio in tali zone, tutelando così la biodiversità e il paesaggio al di fuori di esse. Questa priorità rispetto ad altri interessi nazionali non significa che l'impianto venga autorizzato in ogni caso: verrà infatti ancora effettuata un'analisi dei singoli casi e una ponderazione dei diversi interessi in gioco.

L'OEn precisa che nel definire le zone per gli impianti solari ed eolici i Cantoni devono tenere conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi, della protezione delle acque e della conservazione della foresta nonché degli interessi dell'agricoltura (protezione dei terreni coltivati e delle superfici per l'avvicendamento delle colture). Inoltre, l'OEn stabilisce che i nuovi impianti solari sono da ritenersi d'interesse nazionale soltanto qualora la produzione media attesa da ottobre a marzo raggiunga almeno i 5 GWh.

La priorità di massima non vale per gli impianti idroelettrici. Solo i 15 progetti della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica e il progetto Chlus beneficiano di una priorità di massima. I progetti della Tavola rotonda sono frutto di un'intesa tra i rappresentanti di importanti attori del settore dell'energia idroelettrica (associazioni per la protezione, gestori, Cantoni e Confederazione), che hanno firmato una dichiarazione congiunta. Se i progetti vengono realizzati, i suddetti soggetti devono adottare misure supplementari di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio presso il sito dell'impianto oppure presso un altro sito nello stesso Cantone (ad es. rinaturazione o messa sotto tutela). Precisazioni in merito sono contenute nell'OEn.

- **Tratti dei deflussi residuali:** Conformemente all'articolo 12 capoverso 2^{bis} lettera c LENE, il divieto assoluto di realizzare nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili in biotopi e in riserve per uccelli acquatici e di passo non è applicabile se nell'oggetto protetto è situato soltanto il tratto del deflusso residuale. Secondo tale disposizione, in casi del genere sarà ora possibile una ponderazione degli interessi. Dalle consultazioni parlamentari risulta comunque chiaro che gli obiettivi



di protezione devono essere mantenuti e non possono essere intaccati (cfr. BU 2023 N 1501). I biotopi d'importanza nazionale esistenti conservano quindi inalterati i loro obiettivi di protezione (funzione, qualità, dimensioni, molteplicità delle funzioni e dei processi nonché habitat degni di protezione). A tal fine non sono necessarie disposizioni esecutive nell'ordinanza sull'energia. Inoltre, occorre partire dal presupposto che la disposizione legislativa in questione troverà applicazione solo in un numero esiguo di siti e impianti.

- **Progetti in un inventario di oggetti d'importanza nazionale:** L'adozione di misure di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione deve rimanere la regola (BU 2023 N 423). L'articolo 9a^{bis} dell'Ordinanza sull'energia precisa il carattere eccezionale della nuova disposizione di legge di cui all'articolo 12 capoverso 3^{bis} LEn. Occorre partire dal presupposto che generalmente vi sia sufficiente spazio per le misure di protezione e di ripristino e che quindi non si renda necessaria una rinuncia totale. Una rinuncia a una misura di sostituzione è indicata soltanto qualora nell'ambito del progetto tale misura non possa essere adottata in modo adeguato oppure se non vi è spazio a sufficienza. Le misure di compensazione riguardano esclusivamente le centrali idroelettriche ad accumulazione di cui all'allegato 2 LAEI. Queste misure di compensazione non si limitano al sito del progetto (cfr. art. 9a^{quater} cpv. 2 LAEI), pertanto anche in questo caso non dovrebbe essere necessaria una rinuncia.
- **Obbligo di ritiro e di remunerazione, remunerazione armonizzata e remunerazione minima:** i gestori delle reti di distribuzione continuano ad avere l'obbligo di ritirare e di remunerare l'energia elettrica prodotta in impianti decentralizzati e immessa in rete. Se i gestori delle reti e degli impianti non riescono ad accordarsi sull'importo della remunerazione, quest'ultimo sarà ora basato sul prezzo di mercato medio trimestrale (prezzo di mercato di riferimento) calcolato al momento dell'immissione in rete. In tal modo si avranno ora condizioni di remunerazione uniformi a livello nazionale e i produttori saranno tutelati da fluttuazioni temporanee del prezzo di mercato. Per tutelare ulteriormente i produttori da prezzi di mercato estremamente bassi, vengono introdotte remunerazioni minime per gli impianti fotovoltaici con una potenza fino a 150 kW. L'intento è quello di garantire un ammortamento degli impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita anche in caso di prezzi di mercato trimestrali estremamente bassi. L'OEn disciplina l'esecuzione delle nuove modalità di remunerazione come pure l'importo delle remunerazioni minime. Tenendo conto dei diversi fattori rilevanti (ad es. tariffe elettriche, costi di installazione, WACC, remunerazione unica, eventuale consumo proprio, produzione di energia elettrica, costi di manutenzione, ecc.), la remunerazione minima ammonta a 4,6 ct./kWh per gli impianti con una potenza non superiore a 30 kW, a 0 ct./kWh per gli impianti con una potenza compresa fra 30 e 150 kW e con consumo proprio (tali impianti possono essere ammortizzati nel giro di qualche anno) e a 6,7 ct./kWh per gli impianti con una potenza compresa fra 30 e 150 kW e senza consumo proprio. Nel caso degli impianti idroelettrici con una potenza inferiore o pari a 150 kW, la remunerazione minima corrisponde a 12 ct./kWh.
- **Maggiore efficienza dei fornitori di energia elettrica:** nel progetto il Parlamento ha deciso che entro il 2035 le misure di efficienza devono consentire di risparmiare 2 TWh di energia elettrica. Per raggiungere tale obiettivo, l'OEn stabilisce che i fornitori di elettricità dovranno risparmiare ogni anno civile attraverso misure di efficientamento il 2 per cento delle loro vendite di energia elettrica di riferimento (valore medio delle vendite degli ultimi tre anni civili). I fornitori di elettricità le cui vendite di energia elettrica di riferimento sono inferiori a 10 GWh all'anno sono esonerati dal raggiungimento di tale obiettivo. In futuro circa 600 fornitori di elettricità, che insieme coprono oltre il 90 per cento del consumo di energia elettrica in Svizzera, dovranno quindi rispettare una prescrizione in materia di risparmio energetico. Potranno farlo adottando diverse misure a livello dei



consumatori finali in Svizzera (ad es. nei settori dei sistemi di propulsione elettrica, dell'illuminazione, della ventilazione, degli impianti di refrigerazione o degli apparecchi). L'obiettivo di aumento dell'efficienza non limita esplicitamente la vendita di energia elettrica: nei prossimi anni la domanda aumenterà ulteriormente, poiché l'energia elettrica sostituirà sempre più le energie fossili, ad esempio per i riscaldamenti o la mobilità (veicoli elettrici). Con il nuovo ambito di attività dei servizi in materia di efficienza, i fornitori di elettricità contribuiscono ad aumentare l'efficienza elettrica. Secondo stime dell'Ufficio federale dell'energia, da qui al 2035 potranno risparmiare circa 1 TWh di energia elettrica, rafforzando sia la sicurezza di approvvigionamento sia la protezione del clima. Per rispettare le prescrizioni di risparmio i fornitori di elettricità devono sostenere costi di investimento, ad esempio per consulenze energetiche o per nuovi apparecchi e impianti, che possono però trasferire attraverso la componente «energia» del prezzo dell'energia elettrica. L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico disciplina la fatturazione ai consumatori, in modo tale da non gravare eccessivamente sui piccoli clienti del servizio universale.

- **Programmi di efficienza a livello nazionale:** all'obiettivo di risparmio entro il 2035 contribuiranno anche programmi a livello nazionale, che completeranno in modo mirato le gare pubbliche per il risparmio di energia elettrica (ProKilowatt). Le nuove misure devono poter essere attuate presso numerose economie domestiche o imprese. L'iscrizione è semplice: il risparmio previsto può essere calcolato mediante una formula standardizzata (modello degli effetti). Un esempio di possibile misura nell'ambito di simili programmi a livello nazionale è la promozione della sostituzione delle pompe di circolazione nelle imprese e nelle economie domestiche.
- **Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP):** a livelli di tensione inferiori a 1 kV gli RCP potranno ora utilizzare linee di raccordo per il consumo proprio, compresa l'infrastruttura elettrica nel punto di allacciamento. I gestori di rete sono inoltre tenuti ad accettare i cosiddetti «RCP virtuali». A tal fine sono già a disposizione i sistemi di misurazione intelligente del gestore di rete, sia come punti di misurazione virtuale per il gestore sia per il conteggio interno del consumo proprio degli RCP. La possibilità data dai punti di misurazione virtuali non incide in alcun modo sui presupposti per l'RCP: l'intera potenza di produzione del raggruppamento deve corrispondere almeno al 10 per cento della potenza allacciata totale dello stesso. L'OEn disciplina inoltre questioni organizzative nonché il conteggio dei costi.
- **Possibilità di indebitamento del Fondo per il supplemento rete:** il progetto prevede che l'Amministrazione federale delle finanze possa accordare cosiddetti mutui di tesoreria a carico del Fondo per il supplemento rete per coprire i picchi di finanziamento (indebitamento temporaneo). I mutui sono remunerati ad un tasso di mercato usuale e vanno rimborsati entro sette anni mediante i ricavi del supplemento rete. L'OEn prevede che, in caso di necessità, l'Amministrazione federale delle finanze e l'Ufficio federale dell'energia possano stabilire di comune accordo i dettagli relativi ai mutui di tesoreria.
- **Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità:** secondo l'ordinanza (OGOE) in vigore l'etichettatura dell'elettricità deve essere inviata ai clienti una volta all'anno insieme alla fattura. D'ora in avanti dovrà essere presentato in una forma grafica efficace anche il confronto tra il prodotto elettrico ordinato e il mix del fornitore di elettricità. Inoltre dovranno essere indicati, conformemente alle garanzie di origine, anche i dati relativi alle emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di energia elettrica nonché quelli relativi al volume delle scorie radioattive prodotte.



- **Garanzie di origine per combustibili e carburanti:** conformemente al progetto, il Consiglio federale può prevedere garanzie di origine ed etichettature anche per altre energie oltre a quella elettrica. Nell'ambito della revisione dell'OEn, il Consiglio federale si avvale di questa competenza: introduce così una garanzia di origine per i biocombustibili e i biocarburanti liquidi e gassosi nonché per l'idrogeno non biogeno (denominati collettivamente «combustibili e carburanti»). Le garanzie di origine devono essere riportate nel registro centrale delle garanzie di origine sin dalla produzione o dall'importazione e devono poter essere tracciate fino al consumo. A seconda della loro origine queste sostanze possono avere un ruolo importante per garantire un approvvigionamento energetico rinnovabile, per ridurre le emissioni di gas serra e per raggiungere l'obiettivo climatico dell'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 conformemente alla legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica. Altre disposizioni esecutive si trovano nella nuova ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti. L'introduzione del sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti richiede inoltre adeguamenti all'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali, all'ordinanza sulla geoinformazione e all'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia.

Ordinanza sulla promozione dell'energia

Il progetto introduce nella legge sull'energia nuovi strumenti di promozione e adegua gli strumenti esistenti. Ciò implica adeguamenti all'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn).

- **Premio di mercato fluttuante:** per gli impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici e alcuni impianti a biomassa è ora previsto un premio di mercato fluttuante, che garantisce il ricavo per l'energia elettrica immessa in rete: se il ricavo (in base al prezzo di mercato di riferimento) è inferiore al tasso di remunerazione stabilito, il Fondo per il supplemento rete versa al gestore dell'impianto la differenza; se invece il ricavo è superiore al tasso di remunerazione, il gestore dell'impianto versa la differenza nel Fondo per il supplemento rete. L'OPEn disciplina il diritto di scelta tra il premio di mercato fluttuante e i contributi d'investimento come pure la determinazione dei tassi di remunerazione (sulla base dei costi di produzione degli impianti di riferimento, caso per caso oppure mediante aste nel caso di impianti fotovoltaici con una potenza a partire da 150 kW). Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per far fronte alle domande di premio di mercato fluttuante, vengono stilate liste d'attesa, come già avviene per gli attuali strumenti di promozione dell'OPEn.
- **Bonus maggiori per la remunerazione unica per impianti fotovoltaici sulle facciate:** dal 1° aprile 2025 il bonus per gli impianti con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi sarà aumentato notevolmente. Per gli impianti integrati aumenterà da 250 a 400 franchi per kW di potenza installata; per gli impianti annessi e isolati da 100 a 200 franchi. Ciò costituisce un incentivo per la costruzione di impianti su facciate. Questi impianti hanno un potenziale tecnico-economico di 17 TWh all'anno, di cui il 43 per cento circa durante il semestre invernale. Con il progetto per un approvvigionamento elettrico sicuro viene adeguata anche la legge sulla pianificazione del territorio, che per gli impianti su facciate non prevede più in linea di principio procedure di autorizzazione edilizia.
- **Incentivo per la costruzione di grandi impianti fotovoltaici sui tetti:** dal 1° aprile 2025, per i segmenti di mercato in forte crescita degli impianti con una potenza inferiore a 30 kW nonché per gli impianti annessi e isolati a partire da 100 kW il contributo legato alla potenza della remunerazione unica diminuirà di 20 franchi ognuno. Non è invece prevista una diminuzione per la classe di



potenza compresa fra 30 e 100 kW, che presenta una crescita meno marcata. Queste misure incentivano a costruire impianti di grandi dimensioni e a sfruttare il più possibile la superficie di ogni tetto idoneo per la produzione di energia elettrica. La diminuzione dei tassi di remunerazione consente inoltre alle risorse limitate del Fondo per il supplemento rete di promuovere un numero maggiore di impianti.

- **Contributi di progettazione:** i progettisti di impianti eolici, centrali idroelettriche e centrali geotermiche con costi di progettazione di almeno 75 000 franchi potranno ora presentare una domanda per l'assunzione del 40 per cento dei costi computabili di progettazione. L'OPEN disciplina la procedura e il rimborso in caso di mancata realizzazione. Date le migliorate condizioni di promozione degli impianti eolici, viene abolita la possibilità di cedere una decisione RIC positiva da un impianto a un altro («garanzia di principio» per una remunerazione per l'immissione di elettricità).

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Il progetto comprende diverse modifiche alla legge sull'approvvigionamento elettrico. Ciò rende necessari anche alcuni adeguamenti all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI).

- **Servizio universale:** con la conformazione attuale del servizio universale, i consumatori finali che non possono scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica sono svantaggiati per quanto riguarda i prezzi. Questo svantaggio, però, verrà meno eliminando il cosiddetto metodo del prezzo medio. Per la determinazione delle tariffe, i portafogli dei fornitori per la produzione propria e per l'acquisto di energia elettrica sono considerati separatamente per i consumatori nel servizio universale e per quelli nel mercato libero. In tal modo non si può più avere un sovvenzionamento trasversale a favore del mercato libero e a carico del servizio universale. Inoltre, in futuro l'energia elettrica fornita ai clienti del servizio universale dovrà contenere una quota minima effettiva (ovvero non soltanto certificata attraverso le garanzie di origine) del 20 per cento generata da energie rinnovabili in Svizzera. Questa energia elettrica può provenire da impianti propri dei fornitori di energia elettrica, da energia elettrica immessa nel comprensorio del fornitore oppure da energia elettrica rinnovabile indigena procurata tramite contratti di acquisto a medio o a lungo termine (i cosiddetti power purchase agreement, PPA). Infine, per i fornitori di energia elettrica sarà ora previsto un obbligo di acquisti di elettricità per il servizio universale che siano strutturati e a lungo termine. In tal modo è possibile ridurre le fluttuazioni dei prezzi per i clienti finali.
- **Tariffe di rete:** i consumatori finali flessibili beneficeranno di incentivi volti a indirizzare il loro consumo di energia elettrica a seconda del carico della rete e quindi a sgravare quest'ultima (ad es. rinunciando a utilizzare la lavatrice o a caricare il veicolo elettrico durante i picchi di carico della rete). A tal fine sarà ora possibile ricorrere a tariffe di rete dinamiche, per le quali si rendono però necessari contatori intelligenti (smart meter), che consentano un cambiamento rapido della tariffa (ad es. ogni 15 minuti). Se i gestori di rete non intendono introdurre una tariffa dinamica, possono prevedere in alternativa una tariffa di potenza differenziata nel tempo.
- **Solidarizzazione dei costi per il potenziamento delle reti elettriche di distribuzione:** per trasportare l'energia elettrica prodotta sempre più spesso in modo decentralizzato e per poter fornire ai consumatori un approvvigionamento affidabile, le reti elettriche di distribuzione devono essere potenziate. I costi correlati sono più elevati nelle regioni rurali, dove oltre a esserci maggiore spazio per impianti a energie rinnovabili, le reti sono generalmente meno ben sviluppate e i costi per il potenziamento devono essere ripartiti tra un numero inferiore di economie domestiche. Ciò significa che le zone urbane e quelle rurali non sono sollecitate nello stesso modo. In linea di principio,



i costi per il potenziamento dovranno ora essere ripartiti in modo solidale fra tutti gli utenti in Svizzera attraverso la rete di trasporto. Previa autorizzazione della ElCom, i costi per il potenziamento della rete generati dall'allacciamento di impianti a energie rinnovabili al livello di media tensione possono essere trasferiti al gestore della rete di trasporto Swissgrid. Per l'allacciamento di impianti di produzione di energie rinnovabili al livello di bassa tensione (livello di rete 7), i gestori di rete possono beneficiare di un'indennità forfettaria per i potenziamenti della rete pari a 59 franchi per ogni kW di nuova potenza di produzione installata. I dettagli sono disciplinati nell'OAEI.

Anche per il potenziamento di linee di raccordo esistenti dal confine di un terreno fino al punto di allacciamento alla rete, ad esempio per un impianto solare sul tetto del fienile di una fattoria, è possibile una solidarizzazione dei costi di potenziamento attraverso la rete di trasporto. Tuttavia, questo vale solo per impianti con una potenza superiore a 50 kW. L'OAEI fissa il limite massimo per questi costi di potenziamento a 50 fr./kW. Per un impianto di 200 kW, si tratta del 5 per cento circa dei costi di investimento totali. I costi per il tratto di linea di raccordo situato all'interno del terreno rimangono invece a carico del produttore.

- **Comunità elettriche locali (CEL):** le CEL consentono una commercializzazione locale (all'interno di un quartiere o anche di un Comune) attraverso la rete pubblica dell'elettricità prodotta in proprio. Un'estensione a più Comuni non è invece ammessa. Possono far parte di una CEL prosumer, gestori di impianti di stoccaggio nonché produttori e consumatori finali «normali», a condizione che siano allacciati vicini gli uni agli altri, presso lo stesso gestore della rete di distribuzione e sullo stesso livello di rete. Ogni partecipante deve essere dotato di contatore intelligente. Anche le aziende di approvvigionamento elettrico possono introdurre impianti di produzione o sistemi di accumulazione in una CEL e quindi partecipare a quest'ultima. La potenza degli impianti di produzione nella CEL deve corrispondere almeno al 20 per cento della potenza allacciata di tutti i consumatori finali partecipanti. L'energia elettrica negoziata in una CEL è prodotta in proprio e beneficia di una tariffa ridotta per l'utilizzazione della rete. L'OAEI prevede una riduzione del 30 per cento (15 % in caso di utilizzo di più livelli di rete) e disciplina il rapporto dei partecipanti alla CEL tra di loro e nei confronti del gestore di rete. Una CEL è aperta anche ai consumatori finali con accesso al mercato: in caso di partecipazione alla CEL, tuttavia, questi ultimi non possono tornare al servizio universale.
- **Metrologia:** i gestori di rete continuano ad avere la competenza esclusiva per le misurazioni all'interno dei propri comprensori. Ora però dovranno stabilire tariffe di misurazione basate sul principio di causalità e pubblicarle. Per ogni punto di misurazione viene riscosso un corrispettivo, che nella fattura destinata ai clienti deve essere distinto da quello per l'utilizzazione della rete. Oltre che in merito ai costi di misurazione, i gestori di rete sono tenuti a informare i consumatori finali sull'andamento del loro consumo di elettricità rispetto all'anno precedente, sul consumo medio e sulla fascia in cui rientra il consumo di altri consumatori finali nel loro gruppo di clienti. I dettagli sono disciplinati nell'OAEI, che stabilisce anche un limite massimo per la tariffa riscossa per l'impiego di sistemi di misurazione dell'elettricità intelligenti. In gran parte dei comprensori questo limite massimo dovrebbe comportare una riduzione del corrispettivo riscosso per le misurazioni e di conseguenza uno sgravio finanziario per i relativi clienti.
- **Piattaforma dei dati:** il progetto prevede la creazione di una piattaforma a livello nazionale per lo scambio di dati nel settore dell'energia elettrica. Tale piattaforma garantirebbe l'accesso ai dati anche ai consumatori finali e a terzi da essi autorizzati. L'OAEI disciplina il processo di costituzione e di allestimento della piattaforma.



- **Regolazione Sunshine:** con la regolazione Sunshine il progetto introduce uno strumento volto alla trasparenza, che dovrebbe contribuire a una maggiore efficienza e a una buona qualità dei servizi dei gestori di rete. I dati rilevati dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), che devono essere pubblicati a cadenza annuale, consentono di confrontare diversi gestori di rete, ad esempio per quanto riguarda la qualità dell'approvvigionamento, le tariffe per l'utilizzazione della rete e le tariffe dell'energia elettrica, la qualità dei servizi o gli investimenti in reti intelligenti.

Ordinanza sulla riserva invernale

Il progetto crea una base legale specifica per una riserva energetica in inverno. Ciò rende necessari anche alcuni adeguamenti all'ordinanza sulla riserva invernale (OREI).

Riserva di energia: il progetto prevede che la costituzione della riserva idroelettrica pensata come tutela in caso di crisi dell'approvvigionamento in inverno non avvenga più tramite bandi pubblici bensì sulla base di un obbligo legale valido per tutti i maggiori bacini di accumulazione (con una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh) di trattenere una determinata quota di energia. Ai gestori delle centrali elettriche interessati da tale obbligo verrà corrisposto in cambio una remunerazione forfettaria moderata. Qualora l'OREI entri in vigore come previsto il 1° gennaio 2025, il modello basato sull'obbligo alla partecipazione alla riserva idroelettrica sarà applicato per la prima volta nell'inverno 2024/25. In futuro i costi per la riserva idroelettrica dovrebbero pertanto registrare un netto calo. L'OREI disciplina il calcolo della remunerazione forfettaria moderata e stabilisce che la ElCom manterrà la competenza per la determinazione della riserva idroelettrica.

Il progetto prevede ulteriori riserve di energia (bandi pubblici per altri sistemi di accumulazione e per la riduzione dei consumi), ma per il momento si rinuncia alla loro attuazione. Per gli impianti della riserva complementare (centrali di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza) è prevista una base legale specifica, che tuttavia si trova ancora nel mezzo del processo politico (il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento il relativo messaggio probabilmente nel primo trimestre del 2024).

In relazione alla sorveglianza della situazione dell'approvvigionamento elettrico, il progetto prevede un sistema di monitoraggio. L'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE) incarica la società nazionale di rete Swissgrid di gestire questo sistema di monitoraggio a nome del settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP).